



2024/2195

5.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2195 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2024

che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione⁽²⁾ stabiliva il formato della relazione che i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra erano tenuti a trasmettere a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 517/2014 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2024/573. L'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 stabilisce nuovi obblighi di comunicazione per i produttori, gli importatori, gli esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra. In particolare è stato ampliato l'elenco dei gas, delle apparecchiature che li contengono e delle attività ad essi connesse.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 dovrebbe essere pertanto abrogato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sono basate sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj>).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

SPIEGAZIONI GENERALI

Salvo diversa indicazione nelle sezioni pertinenti del presente allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell'impresa durante l'anno civile oggetto della comunicazione.

In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l'anno nel quale le attività devono essere comunicate.

Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle sezioni in appresso.

SEZIONI RELATIVE AI DATI DA COMUNICARE

Sezione 1: Da compilarsi a cura dei produttori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
1A	Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione	Sono compresi i quantitativi generati come sottoprodotti e i quantitativi non catturati.
1Aa	— di cui: quantitativi non catturati	
	1A_a — di cui: quantitativi distrutti	Se la distruzione in linea è effettuata da un'altra impresa, indicarne il nome. I produttori che effettuano la distruzione comunicano i quantitativi totali distrutti nella sezione 8.
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE		
1Ab	— di cui: quantitativo totale generato e catturato	$1Ab = 1A - 1Aa$
INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
	1B — di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione sul mercato	I produttori che effettuano la distruzione comunicano i quantitativi totali distrutti nella sezione 8.

	1C	— di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi sul mercato	Identificare l'impresa che effettua la distruzione.
1C_a		— di cui: quantitativi di idrofluorocarburi prodotti per essere usati come materia prima nell'Unione	Indicare lo Stato membro in cui avverrà l'uso come materia prima. Indicare il tipo di uso come materia prima.
	1C_a1	— di cui: senza cattura previa	Da comunicare solo per HFC-23.
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE			OSSERVAZIONI
	1C_a2	— di cui: dopo la cattura previa	1C_a2 = 1C_a - 1C_a1; calcolato solo per HFC-23.
INFORMAZIONI DA COMUNICARE			OSSERVAZIONI
1C_b		— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal	Specificare il tipo di uso esonerato.
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE			
	1D	— di cui: quantitativo totale di produzione propria catturata e distrutta senza essere stata precedentemente immessa sul mercato	1D = 1B + 1C
1E		Produzione disponibile per l'immissione sul mercato dell'Unione	1E = 1A - 1D - 1A_a

Sezione 2: Da compilarsi a cura degli importatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, e allegato IX, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati importati. Comunicare i quantitativi di idrofluorocarburi separatamente per ciascun paese di origine, salvo diversa indicazione nella tabella seguente.

Indicare nella presente sezione solo le importazioni sfuse, compresi i quantitativi trasportati insieme alle apparecchiature per esservi caricati dopo l'importazione, ma non i quantitativi contenuti nelle apparecchiature. Le importazioni di gas contenuti in prodotti o apparecchiature sono indicate nella sezione 11. Comunicare tutte le importazioni, a eccezione delle merci in custodia temporanea.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
2A	Quantitativo totale importato nell'Unione	Comunicare tutte le importazioni, a eccezione delle merci in custodia temporanea.

	2B	— di cui: quantitativi importati nell'Unione dall'impresa che effettua la comunicazione (compresi i quantitativi che questa ha acquistato o ricevuto da altre imprese nell'ambito di un regime doganale speciale), non immessi in libera pratica e riesportati dalla medesima impresa contenuti in prodotti o apparecchiature	<p>Non è necessario comunicare i dati per paese di origine.</p> <p>Gas sfusi importati per il perfezionamento attivo, caricati in prodotti o apparecchiature e successivamente riesportati.</p> <p>Se la riesportazione dei prodotti o delle apparecchiature (sezione 2B) non avviene nello stesso anno civile dell'importazione o dell'acquisto, i quantitativi indicati nella sezione 2B possono comprendere le riesportazioni in prodotti o apparecchiature di stock al 1° gennaio non immessi sul mercato dell'Unione, come indicato nella sezione 4C.</p> <p>Specificare il tipo di uso dei prodotti o delle apparecchiature riesportati/e.</p> <p>Le esportazioni di gas sfusi vanno comunicate solo nella sezione 3.</p>
	2C	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati	
	2D	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per essere usati come materia prima	Indicare il tipo di uso come materia prima.
	2E	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal	Specificare il tipo di uso esonerato.
	2F	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi contenuti in polioli premiscelati	
2G	Quantitativi soggetti a regimi doganali speciali, acquistati presso altre imprese/ricevuti da altre imprese		<p>Sono compresi i quantitativi importati, ma non immessi sul mercato, da altre imprese.</p> <p>Non è necessario comunicare i dati per paese di origine.</p>
	2H	Quantitativi soggetti a regimi doganali speciali che sono stati venduti o forniti ad altre imprese	<p>Vendite dei quantitativi indicati in 2A e/o 2G che non sono stati immessi sul mercato dall'impresa che effettua la comunicazione.</p> <p>Non è necessario comunicare i dati per paese di origine.</p> <p>Specificare l'impresa o le imprese che ricevono i quantitativi comunicati.</p>
	2I	Quantitativo emesso nell'ambito di regimi doganali speciali	<p>Emissioni dei quantitativi indicati in 2A e/o 2G che non sono stati immessi sul mercato dall'impresa che effettua la comunicazione.</p> <p>Non è necessario comunicare i dati per paese di origine.</p> <p>Fornire una spiegazione delle emissioni.</p>

Sezione 3: Da compilarsi a cura degli esportatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, e allegato IX, punto 3, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati esportati. Comunicare i quantitativi di idrofluorocarburi separatamente per ciascun paese di destinazione, salvo diversa indicazione nella tabella seguente.

Indicare nella presente sezione solo le esportazioni di gas sfusi, compresi i quantitativi trasportati insieme alle apparecchiature per esservi caricati dopo l'esportazione.

I quantitativi di produzione propria forniti ad altre imprese nell'Unione per l'esportazione diretta, o le importazioni proprie immesse in libera pratica ed esportate dall'importatore o fornite ad altre imprese nell'Unione per l'esportazione diretta, sono comunicati nella sezione 5.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
3A	Quantitativo totale esportato dall'Unione	
3B	— di cui: esportazione di quantitativi non immessi sul mercato	Sono comprese le esportazioni di produzione propria non immesse sul mercato, di importazioni proprie non immesse sul mercato e di quantitativi acquistati nell'ambito di regimi doganali speciali che non sono stati immessi sul mercato prima dell'esportazione. Non è necessario comunicare i dati per paese di destinazione.
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE		
3C	— di cui: quantitativo esportato acquistato presso altre imprese nell'Unione	$3C = 3A - 3B$
INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
3G	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati esportati	
3H	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per essere usati come materia prima	Indicare il tipo di uso come materia prima.
3I	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal	Specificare il tipo di uso esonerato.
3J	— di cui: quantitativo di idrofluorocarburi contenuti in polioli premiscelati	

Sezione 4: Da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas e delle imprese che rigenerano gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafo 6, e allegato IX, punto 1, lettera d), punto 2, lettera b), e punto 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o per le miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuto/a nei polioli premiscelati.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
4A	Stock totali al 1° gennaio	Comunicare tutti gli stock nell'Unione, escluse le merci in custodia temporanea.
4Aa	— di cui: stock al 1° gennaio di quantitativi in attesa di rigenerazione	Solo per le imprese che rigenerano gas.
4B	— di cui: stock al 1° gennaio di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali	
4C	— di cui: stock al 1° gennaio di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali, non immessi sul mercato in precedenza	In particolare produzione propria invenduta e importazioni proprie non immesse in libera pratica.
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE		
4D	— di cui: stock al 1° gennaio di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali, immessi sul mercato in precedenza	In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica. $4D = 4B - 4C$
4E	— di cui: altri stock al 1° gennaio	In particolare da acquisti nell'Unione. $4E = 4A - 4B$
INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
4F	Stock totali al 31 dicembre	Comunicare tutti gli stock nell'Unione, escluse le merci in custodia temporanea.
4Fa	— di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi in attesa di rigenerazione	Solo per le imprese che rigenerano gas.
4G	— di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali	
4H	— di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali, non immessi sul mercato in precedenza	In particolare produzione propria invenduta o importazioni proprie non immesse in libera pratica.

	QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE		
	4I	— di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da importazioni proprie o produzione propria o da acquisti propri nell'ambito di regimi doganali speciali, immessi sul mercato in precedenza	In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica. 4I = 4G - 4H
	4J	— di cui: altri stock al 31 dicembre	In particolare da acquisti nell'Unione. 4J = 4F - 4G
	INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
4K	Quantitativo rigenerato dall'impresa stessa		
	QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE		
4M	Quantitativo totale immesso fisicamente sul mercato		4M = 1E + 2A - 2B + 2G - 2H - 2I - 3B + 4C - 4H

Sezione 5: Quantitativi destinati a usi esonerati a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 e alla produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di idrofluorocarburi – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera c), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (per i gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas).

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
5A	Quantitativo importato nell'Unione per distruzione	Specificare l'impresa o le imprese che effettuano la distruzione. Gli importatori che effettuano anche la distruzione comunicano i quantitativi distrutti nella sezione 8.
5B	Quantitativo usato come materia prima da un produttore o da un importatore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell'uso come materia prima	Specificare la o le imprese che fanno uso della materia prima. Indicare il tipo di uso come materia prima. I produttori o gli importatori che sono essi stessi utilizzatori della materia prima comunicano l'uso come materia prima nella sezione 7.
5C	Quantitativo fornito direttamente a imprese per l'esportazione fuori dall'Unione che non è stato successivamente messo a disposizione di un'altra parte nell'Unione prima dell'esportazione	Indicare anche i quantitativi che le imprese hanno immesso in libera pratica ed esportato direttamente. Tutti i gas inclusi nella presente sezione devono essere stati etichettati con la dicitura "Solo per esportazione diretta fuori dall'UE" al momento dell'immissione in libera pratica, in linea con l'articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573. I quantitativi importati in regimi doganali speciali e venduti o forniti ad altre imprese nell'ambito di tali regimi a fini di riesportazione sono comunicati solo nella sezione 2H.

		<p>Specificare la o le imprese esportatrici.</p> <p>Allegare i documenti di verifica.</p> <p>Comunicare solo gli idrofluorocarburi sfusi, non i quantitativi contenuti in prodotti o apparecchiature.</p>
5D	Quantitativo fornito direttamente per l'uso in apparecchiature militari	Specificare l'impresa che riceve il quantitativo per l'uso in apparecchiature militari.
5E	Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori	Specificare il fabbricante di semiconduttori che riceve il quantitativo.
5F	Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che produce inalatori pre-dosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici	Specificare il produttore di inalatori pre-dosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici che riceve il quantitativo.

Sezione 5a: Quantitativi destinati a usi esonerati a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 e alla produzione di inalatori pre-dosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, da compilarsi a cura di chi riceve idrofluorocarburi – articolo 26, paragrafo 5, e allegato IX, punto 7, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (per i gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas).

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
5aD	Quantitativo esonerato a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per l'uso in apparecchiature militari	
5aE	Quantitativo esonerato a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori	
5aF	Quantitativo ricevuto direttamente da un importatore o da un produttore per la produzione di inalatori pre-dosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici	

Sezione 6: Categorie di applicazione dei gas per il mercato dell'Unione, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas – articolo 26, paragrafo 1, primo comma, articolo 26, paragrafi 2 e 3, e allegato IX, punto 1, lettera b), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
6A	Esportazione	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6A) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a imprese per l'esportazione fuori dall'Unione che non è stato successivamente messo a disposizione di un'altra parte nell'Unione prima dell'esportazione (5C).
6B	Distruzione	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6B) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come importato nell'Unione per distruzione (5A).
6C	Apparecchiature militari	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6C) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente per l'uso in apparecchiature militari (5D).
6D	Refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	
6E	Altri fluidi termovettori	
6F	Produzione di schiume	
6G	Produzione di polioli premiscelati	
6H	Protezione antincendio	
6I	Aerosol – inalatori predosati	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6I) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a un'impresa che produce inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici (5F).
6J	Aerosol – altri usi	
6K	Solventi	
6L	Materia prima	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6L) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come usato come materia prima da un produttore o da un importatore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell'uso come materia prima (5B). Indicare il tipo di uso come materia prima.

6M		Fabbricazione di semiconduttori	Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato (6M) deve essere identico o superiore a quello indicato nella sezione 5 come fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori (5E).
6N		Fabbricazione di materiale fotovoltaico	
6O		Fabbricazione di altro materiale elettronico	
6P		Apparecchiature per commutatori elettrici	
6Q		Acceleratori di particelle	
6R		Operazioni di pressofusione del magnesio	
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
6S		Anestetici	$6S = 6S1 + 6S2$
		INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	6S1	Anestetici per uso umano	
	6S2	Anestetici per uso veterinario	
6T		Altre applicazioni o applicazioni ignote	Chi effettua la comunicazione deve specificare le altre applicazioni e motivare le applicazioni ignote.
6U		Perdite durante lo stoccaggio, il trasporto o il trasferimento ed emissioni che si verificano al momento della produzione	Fornire una spiegazione di eventuali quantitativi comunicati.
6V		Adeguamenti contabili	Fornire una spiegazione di eventuali quantitativi comunicati.
		QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
6W		Quantitativo totale per le categorie di applicazioni	$6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V$ Se i dati sono inseriti correttamente, il quantitativo totale per le categorie di applicazioni (6W) corrisponde al quantitativo totale calcolato fornito al mercato unionale (6X).
6X		Quantitativo totale fornito al mercato unionale	$6X = 1E + 2A + 2G - 2H - 3B + 4B - 4G + 4K$

Sezione 7: Da compilarsi a cura degli utilizzatori di gas come materia prima – articolo 26, paragrafo 3, e allegato IX, punto 5, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.

Indicare nella presente sezione solo i quantitativi effettivamente usati come materia prima.

Se gli idrofluorocarburi (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) sono stati prodotti o importati dall'impresa che li usa come materia prima, i quantitativi usati sono comunicati anche nella sezione 5. Se gli idrofluorocarburi sono stati prodotti dall'impresa che li usa come materia prima, i quantitativi usati sono comunicati anche nella sezione 1. Se un'impresa ha prodotto o importato idrofluorocarburi e successivamente li ha venduti ad altre imprese per l'uso come materia prima, i quantitativi forniti non sono comunicati nella presente sezione bensì solo nella sezione 5, indicando l'impresa che usa le materie prime; nel caso dei produttori, i quantitativi sono comunicati anche nella sezione 1, indicando lo Stato membro in cui avviene l'uso come materia prima.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
7A	Quantitativo usato come materia prima dall'impresa stessa	Indicare il tipo di uso come materia prima.
	7A_a di cui: quantitativo di gas vergini	Da comunicare solo per HFC-23.

Sezione 8: Da compilarsi a cura delle imprese che hanno distrutto gas – articolo 26, paragrafo 2, e allegato IX, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun gas fluorurato a effetto serra che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas.

Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate (come i refrigeranti recuperati) e sorgenti diluite (come i flussi di rifiuti contenenti schiume).

Comunicare i quantitativi totali distrutti dalle imprese che effettuano la comunicazione. Le imprese produttrici comunicano i quantitativi di produzione propria distrutti anche nella sezione 1.

Le imprese importatrici di idrofluorocarburi (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) comunicano i quantitativi di importazioni proprie distrutti anche nella sezione 5.

Nella presente sezione non sono inclusi i quantitativi inviati ad altre imprese dell'UE per essere distrutti. I quantitativi esportati per essere distrutti fuori dall'UE sono comunicati nella sezione 3G.

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
8_A	Quantitativo distrutto mediante ossidazione termica dall'impresa che effettua la comunicazione	Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.

	8_A_a	— di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)	Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
8_Ba	Quantitativo distrutto mediante tecnologie al plasma dall'impresa che effettua la comunicazione		Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
	8_Ba_a	— di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)	Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
8_Bb	Quantitativo distrutto mediante tecnologie di conversione (o diverse dall'incenerimento) dall'impresa che effettua la comunicazione		Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
	8_Bb_a	— di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)	Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
8_C	Quantitativo distrutto mediante altre tecnologie dall'impresa che effettua la comunicazione		Per gli idrofluorocarburi, precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite. Precisare le tecnologie di distruzione utilizzate per i gas diversi dagli idrofluorocarburi.
	8_C_a	— di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)	Da comunicare solo per HFC-23. Precisare la tecnologia di distruzione approvata a norma del protocollo di Montreal, distinguendo tra sorgenti concentrate e diluite.
	QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE		
8_D	Quantitativo distrutto dall'impresa che effettua la comunicazione		$8_D = 8_A + 8_Ba + 8_Bb + 8_C$
	8_D_a	— di cui: quantitativo di gas vergini distrutti (compresi i quantitativi prodotti come sottoprodotti e distrutti)	Solo per HFC-23. $8_D_a = 8_A_a + 8_Ba_a + 8_Bb_a + 8_C_a$
	INFORMAZIONI DA COMUNICARE		OSSERVAZIONI
8_E	Stock al 1° gennaio in attesa di distruzione		
8_F	Stock al 31 dicembre destinati alla distruzione e in attesa di distruzione		

Sezione 11: Da compilarsi a cura delle imprese che hanno immesso sul mercato gas contenuti in prodotti o apparecchiature o loro parti a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 – articolo 26, paragrafo 4, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573

I quantitativi di gas fluorurati a effetto serra che figurano nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573, o di miscele contenenti almeno uno di tali gas, contenuti in prodotti e apparecchiature o nelle loro parti sono comunicati in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), per categoria. Salvo diversa indicazione, comunicare il numero di unità per ciascuna categoria oltre al quantitativo totale di gas. Per la sezione 11_M, il numero di unità fa riferimento al numero di unità funzionali e va comunicato insieme ai quantitativi di sostanze associati.

I produttori di prodotti o apparecchiature o loro parti fabbricati nell'Unione non comunicano informazioni in merito ai prodotti e alle apparecchiature o loro parti contenenti gas che erano stati precedentemente importati nell'Unione o che sono stati prodotti nell'Unione. Se un produttore produce nell'Unione gas sfusi per usarli, sempre nell'Unione, per fabbricare i propri prodotti e le proprie apparecchiature o loro parti, la comunicazione relativa alla produzione (sezione 1) include anche i quantitativi di gas in questione, che non sono quindi indicati nella presente sezione bensì solo nella sezione 1.

Gli importatori di prodotti o apparecchiature o loro parti contenenti un gas fluorurato a effetto serra che figura nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573 comunicano tutte le importazioni contenenti gas immesse in libera pratica dalle dogane nell'Unione. Nella presente sezione non sono incluse le importazioni di poliolii premiscelati, che vanno comunicate solo nella sezione 2.

Se gli idrofluorocarburi (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) contenuti in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore importate, o in inalatori predosati importati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione sul mercato dell'Unione, comunicarlo nella sezione 12 al fine di dimostrare la conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573. Se le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o le pompe di calore importate, o loro parti, o gli inalatori predosati importati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici che contengono idrofluorocarburi erano stati immessi sul mercato dell'Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall'Unione prima di essere reimportati, comunicarlo nella sezione 12a al fine di dimostrare la conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573. Le categorie seguenti di prodotti o apparecchiature o loro parti comprendono i componenti destinati alle categorie di prodotti o apparecchiature specificate.

I riferimenti alla capacità nominale di un'apparecchiatura multifunzione si intendono fatti alla capacità nominale della sua funzione primaria.

Laddove la normativa sulla progettazione ecocompatibile adottata in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisca un metodo di calcolo della capacità nominale di un'apparecchiatura, applicare tale metodo.

					QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	OSSERVAZIONI
11_A					Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori	Le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell'articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_C. I refrigeratori reversibili rientrano nella presente categoria e sono inclusi nelle informazioni qui comunicate (11_A). $11_A = 11_A1 + 11_A2$

⁽¹⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, p. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj>).

	11_A1				— di cui: apparecchiature autonome	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 8, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. Sono incluse le unità monoblocco e le apparecchiature che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra, compresi i sistemi portatili di tipo split. $11_A1 = 11_A1a + 11_A1b + 11_A1c$
		11_A1a			— di cui: con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 8, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. $11_A1a = 11_A1a1 + 11_A1a2 + 11_A1a3 + 11_A1a4$
					INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
			11_A1a1		— di cui: sistemi aria-aria	
			11_A1a2		— di cui: sistemi aria-acqua	
			11_A1a3		— di cui: sistemi suolo-acqua	
			11_A1a4		— di cui: altri sistemi	Specificare il tipo di sistema.
					QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
		11_A1b			— di cui: con capacità nominale massima superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 8, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. $11_A1b = 11_A1b1 + 11_A1b2 + 11_A1b3 + 11_A1b4$
					INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
			11_A1b1		— di cui: sistemi aria-aria	
			11_A1b2		— di cui: sistemi aria-acqua	
			11_A1b3		— di cui: sistemi suolo-acqua	
			11_A1b4		— di cui: altri sistemi	Specificare il tipo di sistema.
					QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
		11_A1c			— di cui: con capacità nominale massima superiore a 50 kW	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 8, lettera e), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. $11_A1c = 11_A1c1 + 11_A1c2 + 11_A1c3 + 11_A1c4$

				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
			11_A1c1	— di cui: sistemi aria-aria	
			11_A1c2	— di cui: sistemi aria-acqua	
			11_A1c3	— di cui: sistemi suolo-acqua	
			11_A1c4	— di cui: altri sistemi	Specificare il tipo di sistema.
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
	11_A2			— di cui: apparecchiature di tipo split	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 9, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. Sono incluse le pompe di calore e le apparecchiature di condizionamento d'aria fisse a doppio condotto di cui alla nota 1 dell'allegato IV, punto 9, del regolamento (UE) 2024/573. Le informazioni sui sistemi portatili di tipo split non devono essere comunicate nella presente sezione (11_A2), bensì nella sezione 11_A1. $11A2 = 11_A2a + 11_A2b$
		11_A2a		— di cui: con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi	$11_A2a = 11_A2a1 + 11_A2a2 + 11_A2a3$
			11_A2a1	— di cui: sistemi monosplit, esclusi i sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRF)	Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi sono comunicate nella sezione 11_A2a3. $11_A2a1 = 11_A2a1i + 11_A2a1ii + 11_A2a1iii$
				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
			A2a1i	— di cui: sistemi aria-aria di tipo split	
			A2a1ii	— di cui: sistemi aria-acqua di tipo split	
			A2a1iii	— di cui: altri sistemi monosplit	Specificare il tipo di sistema.
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
			11_A2a2	— di cui: sistemi multisplit (esclusi i VRF)	Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi sono comunicate nella sezione 11_A2a3. $11_A2a2 = 11_A2a2i + 11_A2a2ii + 11_A2a2iii$

				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
			A2a2i	— di cui: sistemi aria-aria	
			A2a2ii	— di cui: sistemi aria-acqua	
			A2a2iii	— di cui: altri sistemi multisplit	Specificare il tipo di sistema.
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
		11_A2a3		— di cui: sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRF)	$11_A2a3 = 11_A2a3i + 11_A2a3ii + 11_A2a3iii$
				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
			A2a3i	— di cui: sistemi aria-aria	
			A2a3ii	— di cui: sistemi aria-acqua	
			A2a3iii	— di cui: altri sistemi VRF	Specificare il tipo di sistema.
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
		11_A2b		— di cui: con capacità nominale massima superiore a 12 kW	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 9, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti. $11_A2b = 11_A2b1 + 11_A2b2 + 11_A2b3$
		11_A2b1		— di cui: sistemi monosplit (esclusi i VRF)	Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima superiore a 12 kW sono comunicate nella sezione 11_A2b3. $11_A2b1 = 11_A2b1i + 11_A2b1ii + 11_A2b1iii$
				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
			A2b1i	— di cui: sistemi aria-aria di tipo monosplit	
			A2b1ii	— di cui: sistemi aria-acqua di tipo monosplit	
			A2b1iii	— di cui: altri sistemi monosplit	Specificare il tipo di sistema.
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
		11_A2b2		— di cui: sistemi multisplit (esclusi i VRF)	Le informazioni sui sistemi VRF con capacità nominale massima superiore a 12 kW sono comunicate nella sezione 11_A2b3. $11_A2b2 = 11_A2b2i + 11_A2b2ii + 11_A2b2iii$

				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
			A2b2i	— di cui: sistemi aria-aria	
			A2b2ii	— di cui: sistemi aria-acqua	
			A2b2iii	— di cui: altri sistemi multisplit	Specificare il tipo di sistema.
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE					
		11_A2b3		— di cui: sistemi VRF	11_A2b3 = 11_A2b3i+ 11_A2b3ii+ 11_A2b3iii
INFORMAZIONI DA COMUNICARE					
			A2b3i	— di cui: sistemi aria-aria	
			A2b3ii	— di cui: sistemi aria-acqua	
			A2b3iii	— di cui: altri sistemi VRF	Specificare il tipo di sistema.
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE					
11_B				Apparecchiature fisse di refrigerazione, esclusi i refrigeratori	Le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell'articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_C. Le informazioni sui refrigeratori reversibili sono comunicate nella sezione 11_A. $11_B = 11_B1 + 11_B2 + 11_B3 + 11_B4 + 11_B5$
INFORMAZIONI DA COMUNICARE					
	11_B1			Frigoriferi e congelatori domestici	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 2, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.
	11_B2			Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature autonome)	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 3, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.
	11_B3			Altre apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers)	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_B1 o 11_B2. Specificare il tipo di apparecchiatura.
	11_B4			Apparecchiature di refrigerazione, esclusi i refrigeratori (chillers), intese a raffrescare a temperature inferiori a -50 °C	Apparecchiature che rientrano nell'eccezione di cui all'allegato IV, punto 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti.

	11_B5				Altre apparecchiature di refrigerazione, esclusi i refrigeratori (chillers)	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 5, del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP dei gas contenuti, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_B4. Specificare il tipo di apparecchiatura.
					QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_C					Refrigeratori fissi (chillers)	Comunicare nella presente sezione (11_C) le informazioni sui refrigeratori che rispondono alla definizione dell'articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2024/573. $11_C = 11_{C1} + 11_{C2}$
	11_C1				— di cui: con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi	$11_{C1} = 11_{C1a} + 11_{C1b}$
					INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
		11_C1a			— di cui: destinati a raffreddare a temperature inferiori a -50 °C	Apparecchiature con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi che rientrano nell'eccezione di cui all'allegato IV, punto 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP.
		11_C1b			— di cui: altri refrigeratori (chillers) con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 7, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_C1a.
					QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
	11_C2				— di cui: con capacità nominale massima superiore a 12 kW	$11_{C2} = 11_{C2a} + 11_{C2b}$
					INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
		11_C2a			— di cui: destinati a raffreddare a temperature inferiori a -50 °C	Apparecchiature con capacità nominale massima superiore a 12 kW che rientrano nell'eccezione di cui all'allegato IV, punto 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP del refrigerante contenuto.
		11_C2b			— di cui: altri refrigeratori (chillers) con capacità nominale massima superiore a 12 kW	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, indipendentemente dal GWP del refrigerante contenuto, escluse le apparecchiature oggetto della sezione 11_C2a.
					INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI

11_D				Altre apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore	Specificare il tipo di apparecchiatura.
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_E				Apparecchiature mobili di refrigerazione	$11_E = 11_{E1} + 11_{E2} + 11_{E3} + 11_{E4}$
				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_E1			Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali leggeri refrigerati (es. furgoni)	
	11_E2			Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali pesanti refrigerati (compresi camion e rimorchi)	
	11_E3			Apparecchiature mobili di refrigerazione per navi refrigerate	
	11_E4			Altre apparecchiature mobili di refrigerazione	Specificare il tipo di apparecchiatura (anche quando è incorporata in veicoli, navi, treni, aeromobili, macchine mobili non stradali, ecc.).
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_F				Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria	$11_F = 11_{F1} + 11_{F2} + 11_{F3} + 11_{F4} + 11_{F5} + 11_{F6} + 11_{F7} + 11_{F8} + 11_{F9}$
				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_F1			Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per autovetture	
	11_F2			Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per autobus	
	11_F3			Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per furgoni (veicoli commerciali leggeri)	
	11_F4			Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per camion e rimorchi (veicoli commerciali pesanti)	
	11_F5			Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per veicoli e macchinari per uso agricolo, forestale ed edile	
	11_F6			Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per veicoli su rotaia	
	11_F7			Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per navi	
	11_F8			Apparecchiature mobili di condizionamento d'aria per aeromobili ed elicotteri	

	11_F9			Altre apparecchiature mobili di condizionamento d'aria	Specificare il tipo di apparecchiatura (anche quando è incorporata in veicoli, navi, treni, aeromobili, macchine mobili non stradali, ecc.).
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_G				Totale delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore	$11_G = 11_A + 11_B + 11_C + 11_D + 11_E + 11_F$
11_H				Schiume	$11_H = 11_H1 + 11_H2 + 11_H3 + 11_H4$
				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_H1			Pannelli isolanti in polistirene estruso (XPS)	Comunicare i quantitativi di pannelli XPS in metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
	11_H2			Pannelli isolanti in poliuretano (PU)	Comunicare i quantitativi di pannelli PU in metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
	11_H3			Schiuma monocomponente (OCF)	L'unità di misura dei quantitativi di OCF sono le unità di contenitori di OCF (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
	11_H4			Altre schiume	<p>Specificare la o le categorie di prodotto.</p> <p>Comunicare nella presente sezione le informazioni sulle schiume nelle apparecchiature.</p> <p>Nella presente sezione (11_H4) non sono incluse le importazioni di polioli premiscelati (es. in sistemi poliuretatici), che vanno comunicate nella sezione 2.</p> <p>Comunicare i quantitativi di schiume in metri cubi, in tonnellate metriche o in unità di prodotto/apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).</p>
11_I				Apparecchiature di protezione antincendio (compresi i sistemi e gli estintori incorporati nei veicoli)	
				QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_J				Aerosol medici o farmaceutici	$11_J = 11_J1 + 11_J2$
				INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_J1			Inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici	Inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573.

	11_J2				Altri aerosol medici o farmaceutici	Specificare il tipo di aerosol. Le informazioni sugli aerosol di cui all'allegato IV, punto 20, del regolamento (UE) 2024/573 sono comunicate nella sezione 11_L1.
11_K					Aerosol non medici	
					QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_L				11_L	Altri prodotti e apparecchiature per uso medico e personale	$11_L = 11_L1 + 11_L2 + 11_L3$
					INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_L1				Prodotti per la cura della persona	Prodotti di cui all'allegato IV, punto 20, del regolamento (UE) 2024/573. Comunicare i quantitativi di prodotti in unità di volume netto o peso netto dei prodotti oppure in unità di prodotto (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
	11_L2				Apparecchiature usate per raffrescare la pelle	Apparecchiature di cui all'allegato IV, punto 21, del regolamento (UE) 2024/573.
	11_L3				Altri prodotti o apparecchiature per uso medico	Specificare il tipo di prodotto o apparecchiatura. L'unità di misura per i quantitativi di prodotti e apparecchiature è il volume netto o il peso netto dei prodotti o le unità di prodotto o apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
					QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_M					Apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica	$11_M = 11_M1 + 11_M2 + 11_M3 + 11_M4 + 11_M5$
					INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_M1				Commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi	Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.
	11_M2				Commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da oltre 24 kV fino a 52 kV inclusi	Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.

	11_M3				Commutatori elettrici ad alta tensione da oltre 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusi	Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.
	11_M4				Commutatori elettrici ad alta tensione da più di 145 kV o con corrente di corto circuito superiore a 50 kA	Comunicare il numero di unità funzionali anziché il numero di unità, insieme ai quantitativi di sostanze associati.
	11_M5				Altre apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica	Specificare il tipo e il livello di tensione dell'apparecchiatura.
11_N					Altre apparecchiature elettriche	Specificare il tipo e il livello di tensione dell'apparecchiatura.
					QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_O					Acceleratori di particelle	$11_O = 11_O1 + 11_O2 + 11O_3 + 11_O4$
					INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
	11_O1				Acceleratori di particelle per uso medico	
	11_O2				Microscopi elettronici	
	11_O3				Acceleratori di particelle di ricerca	
	11_O4				Altri acceleratori di particelle	Specificare il tipo di acceleratore di particelle.
11_P					Altri prodotti e apparecchiature contenenti i gas che figurano nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573	Specificare la o le categorie di prodotto o di apparecchiatura. L'unità di misura per i quantitativi di prodotti o apparecchiature è il volume netto o il peso netto dei prodotti o le unità di prodotto o apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti, in tonnellate metriche).
					QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE	
11_Q					Totale dei prodotti e delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati che figurano nell'allegato I, II o III del regolamento (UE) 2024/573	$11_Q = 11_G + 11_H + 11_I + 11_J + 11_K + 11_L + 11_M + 11_N + 11_O + 11_P$
11_R					Totale dei prodotti e delle apparecchiature di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573	Solo per gli idrofluorocarburi. $11_R = 11_G + 11_J1^{(1)}$

(1) Il valore del campo 11_J1 non sarà preso in considerazione per l'anno 2024 nel calcolo di 11_R.

Sezione 12: Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore o di inalatori predosati caricati con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi ivi contenuti erano stati precedentemente esportati dall'Unione e acquistati direttamente dai fabbricanti delle apparecchiature o dei prodotti presso l'impresa esportatrice ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione sul mercato dell'Unione – articolo 26, paragrafo 7, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas).

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
12A	Quantitativo di idrofluorocarburi caricati in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore importate, immesse in libera pratica dalle dogane nell'Unione, per le quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote di idrofluorocarburi per l'immissione sul mercato dell'Unione	<p>Si applica agli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore importate incluse nei quantitativi indicati nella sezione 11_G.</p> <p>Specificare l'impresa o le imprese esportatrici degli idrofluorocarburi e l'anno o gli anni di esportazione.</p> <p>Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione sul mercato.</p>
12B	Quantitativo di idrofluorocarburi caricati in inalatori predosati importati, immessi in libera pratica dalle dogane nell'Unione, per i quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote di idrofluorocarburi per l'immissione sul mercato dell'Unione	<p>Applicabile per la prima volta alla comunicazione di informazioni sulle attività svolte nel 2025 (entro il 31 marzo 2026).</p> <p>Si applica agli idrofluorocarburi contenuti negli inalatori predosati importati inclusi nei quantitativi indicati nella sezione 11_J1.</p> <p>Specificare l'impresa o le imprese esportatrici degli idrofluorocarburi e l'anno o gli anni di esportazione.</p> <p>Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione sul mercato.</p>

Sezione 12a: Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore o di inalatori predosati caricati con idrofluorocarburi, se le apparecchiature o i prodotti importati erano stati immessi sul mercato dell'Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall'Unione prima di essere reimportati – articolo 26, paragrafo 7, e allegato IX, punto 6, del regolamento (UE) 2024/573

Comunicare i quantitativi in tonnellate metriche con approssimazione al terzo decimale (se il quarto decimale è pari o superiore a 5, arrotondare il terzo decimale per eccesso; in caso contrario arrotondare per difetto), separatamente per ciascun idrofluorocarburo (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscela contenente almeno uno di tali gas).

	INFORMAZIONI DA COMUNICARE	OSSERVAZIONI
12aA	Quantitativi di idrofluorocarburi caricati in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore importate, se queste erano state immesse sul mercato dell'Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportate dall'Unione prima di essere reimportate	<p>Si applica alle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o pompe di calore importate incluse nei quantitativi indicati nella sezione 11_G.</p> <p>Specificare l'impresa o le imprese esportatrici e l'anno o gli anni di esportazione.</p> <p>Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi o che hanno pre-caricato le apparecchiature sul mercato dell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione sul mercato.</p>
12aB	Quantitativi di idrofluorocarburi caricati negli inalatori predosati importati, se questi erano stati immessi sul mercato dell'Unione (compreso il caricamento di idrofluorocarburi) e successivamente esportati dall'Unione prima di essere reimportati	<p>Applicabile per la prima volta alla comunicazione di informazioni sulle attività svolte nel 2025 (entro il 31 marzo 2026).</p> <p>Si applica agli inalatori predosati importati inclusi nei quantitativi indicati nella sezione 11_J1.</p> <p>Specificare l'impresa o le imprese esportatrici e l'anno o gli anni di esportazione.</p> <p>Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi o gli inalatori predosati sul mercato dell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione sul mercato.</p>

Comunicazione «Nulla»: Da compilarsi a cura delle imprese cui sono state assegnate quote a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 o che hanno ricevuto quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ma che non hanno immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi nell'anno civile per il quale è effettuata la comunicazione – articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573

Le imprese che nella sezione 4M hanno comunicato di non aver immesso sul mercato dell'Unione alcun idrofluorocarburo (gas che figurano nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o miscele contenenti almeno uno di tali gas) confermano l'assenza di attività correlate.
